DISTINZIONE DEI MAGISTRATI SECONDO LE FUNZIONI. TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MAGISTRATURA

Art. 7

Amissione in Magistratura e promozioni

Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1955, N. 907 COMMA ABROGATO DALLA L. 25 maggio 1970, n. 357

Versione in vigore dal 3 luglio 1970, tuttora in vigore · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura
Estremi	Legge 24 maggio 1951, n. 392
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/distinzione-dei-magistrati-secondo-le-funzioni-trattamento-economico/art-7-amissione-in-magistratura-e-promozioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it